

L.R. 24-12-2004 n. 28

Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.

Pubblicata nel B.U. Liguria 29 dicembre 2004, n. 12, parte prima.

Art. 8

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa.

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, comma 3, della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;

b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;

c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

f) l'attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/2004, ai fini della promozione e dello sviluppo degli accordi di cui al presente articolo.

4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai Presidenti delle Province. Alla riunione della Consulta sono invitati, inoltre, i Prefetti delle quattro Province (2).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 31, L.R. 1° agosto 2008, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Accordi di programma per la sicurezza. 1. Per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi specifici di intervento, a valenza regionale, in armonia con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione promuove uno o più accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) predisponendo un'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici interessati relativamente all'area di riferimento oggetto dell'accordo.».

Art. 10

Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati.

1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova.

2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, un'assistenza di natura economica e di sostegno psicologico-trattamentale per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

3. La Fondazione può intervenire quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero, nei casi in cui il reato è avvenuto fuori del territorio regionale, qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria.

4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell'immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall'assenza dal lavoro.

5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente, la Fondazione chiederà la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione può chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate.

6. La richiesta di intervento alla Fondazione è avanzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della vittima.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo Statuto della Fondazione dopo aver sentito, anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa, gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione.

9. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione.

10. La Regione attribuisce alla Fondazione contributi per lo svolgimento di azioni specifiche a favore delle vittime di reati.

11. La Giunta, allo scopo di verificare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione (3).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 novembre 2008, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati. 1. La Regione, in attuazione delle proprie politiche di solidarietà sociale, promuove la costituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati con altri soggetti pubblici o privati.»